

Basilicata - § 6.1.14 - L.R. 3 aprile 1995, n. 40.

Utilizzo dell'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val D'Agri.

Sommario Testo Riferimenti Giurisprudenza

Settore: **Codici regionali**
Regione: **Basilicata**
Materia: **6. finanza e contabilità**
Capitolo: **6.1 tributi regionali**
Data: **03/04/1995**
Numero: **40**

Sommario

Art. 1.

L'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi siti nella Val d'Agri [...]

Art. 2.

Nel bilancio di previsione della Regione Basilicata è istituito [...]

Art. 3.

L'utilizzo del fondo di cui al precedente art. 2 avviene mediante [...]

Art. 4.

Nel periodo di validità dell'esonero di cui alla legge 9-1-1991 n. 9 [...]

Art. 5.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

§ 6.1.14 - L.R. 3 aprile 1995, n. 40.

Utilizzo dell'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi in Val D'Agri.

Art. 1.

L'aliquota relativa ai giacimenti petroliferi siti nella Val d'Agri devoluta alla Regione ai sensi della legge 11-1-1957 n. 6 è destinata allo sviluppo delle attività economiche ed all'incremento industriale del comprensorio interessato così come delimitato dalla Tabella A.

Art. 2.

Nel bilancio di previsione della Regione Basilicata è istituito annualmente "Il fondo per lo sviluppo delle attività economiche ed all'incremento produttivo ed industriale della Val d'Agri" costituito dalla aliquota del prodotto pari al 3% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti. Il fondo è integrato con risorse provenienti dai programmi regionali e comunitari.

Art. 3.

L'utilizzo del fondo di cui al precedente art. 2 avviene mediante piani biennali di interventi approvati dalla Regione tenuto conto delle proposte della Provincia e degli enti locali interessati.

Art. 4.

Nel periodo di validità dell'esonero di cui alla legge 9-1-1991 n. 9 il fondo di cui al precedente art. 2 è comunque alimentato dalle quote non investite nella prospezione non esclusiva o nella ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.

Art. 5.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

TABELLA A

Comprensorio della Val D'Agri (1):

Comuni di: Brienza, Calvello, Corleto, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno di Lucania, Sant'Arcangelo, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano, Spinoso, Tramutola, Viggiano (2).

(1) L'art. unico della L.R. 10 novembre 1995, n. 64 dispone che nella presente tabella siano compresi i Comuni di Armento e Roccanova. L'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 40 dispone che nella presente tabella siano compresi i Comuni di Abriola e Brindisi di Montagna.

(2) Vedi l'art. 1 della L.R. 8 aprile 1997, n. 18.